

COMUNE DI MISILMERI (Provincia di Palermo)

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione “Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all’articolo 194, comma1, lettera a), del TUEL 267/200, formatosi in seguito all’ordinanza emessa in data 11.07.2017 dal Tribunale Civile di Termini Imerese nel giudizio Di Pisa Giuseppa c/Comune di Misilmeri

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO

Che in data 19 settembre 2017 il responsabile dell’Area 1 ha inoltrato via PEC la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all’articolo 194, comma1, lettera a), del TUEL 267/200, formatosi in seguito all’ordinanza emessa in data 11.07.2017 dal Tribunale Civile di Termini Imerese nel giudizio Di Pisa Giuseppa c/Comune di Misilmeri”

ESAMINATE

La proposta di deliberazione al Consiglio Comunale presentata dall’Area 1 avente ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all’articolo 194, comma1, lettera a), del TUEL 267/200, formatosi in seguito all’ordinanza emessa in data 11.07.2017 dal Tribunale Civile di Termini Imerese nel giudizio Di Pisa Giuseppa c/Comune di Misilmeri “.

L’ordinanza emessa da Tribunale di Termini Imerese in data 11.07.2017 con cui il Comune di Misilmeri è stato condannato: a rifondere a ciascuno dei reclamati, Di Pisa Giuseppa, Acque Potabili Siciliane SpA e NODA s.r.l. le spese di procedimento liquidate in €. 2.190,00 oltre IVA e CPA ;

la nota pec dell’Avvocato Debora Falletta ricevuta in data 31.07.2017 con la quale viene sollecitato il pagamento della somma liquidata nell’ordinanza del 11.07.2017 per un importo complessivo di €. 2.619,24

PRESO ATTO

Che l’articolo 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

Che ad oggi risulta approvato da parte dell’organo consiliare il bilancio di previsione 2017/2019;

Che in base agli elementi forniti, è stata accertata l'esistenza del debito fuori bilancio di che trattasi relativamente alla spesa riconducibile, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) derivante da sentenza esecutiva .

Che le risorse sono state previste nel bilancio di previsione 2017/2019 codice intervento 1.01.103 cap. 53 "Oneri straordinari gestione corrente debito fuori bilancio organi istituzionali" del bilancio 2017;

Tutto ciò premesso

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dell'area

SI ESPRIME – parere favorevole all'approvazione del debito fuori bilancio di che trattasi.

ricorda, che l'obbligazione al pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

invita l'Ente a trasmettere, in virtù di quanto previsto dall'art. 23, comma 5°, della legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

Misilmeri 28/09/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Avv. DEBORA FALLETTA

Studio Legale Corso Vittorio Emanuele, 74
90036 - Misilmeri (Pa) - Tel/fax 091.8722182
e.mail: d.falletta@libero.it

ALLEGATO PEC

andreatreppiedi@pecavvpa.it

Preg.mo Sig. Avv.
ANDREA TREPPEDI
Corso Vittorio Emanuele n. 142
90036 - MISILMERI (PA)

affarilegalimisilmeri@pec.it

affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it

Spett.le **COMUNE DI MISILMERI**
Piazza Comitato 1860 n. 26
90036 - MISILMERI (PA)

OGGETTO: DI PISA GIUSEPPA C/ COMUNE DI MISILMERI - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE -
SEZIONE CIVILE - R.G. N. 2202/2016 - ORDINANZA DEL11/07/2017 - ADEMPIMENTO -
SOLLECITO.

In nome e per conto della signora DI PISA GIUSEPPA formulo la presente al fine di sollecitare l'adempimento della ordinanza resa dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Civile, Giudice monocratico dottoressa Monica Stocco, in data 28/06/2016, rilasciata in forma esecutiva in data 05/06/2016, notificata in data 20/07/2016, nel procedimento iscritto al **R.G. N. 804/2012** promosso da DI PISA GIUSEPPA contro COMUNE DI MISILMERI, come confermata in sede di reclamo con ordinanza resa dal medesimo Tribunale, in composizione collegiale, in data 11/07/2017, nel procedimento iscritto al **R.G. N. 2202/2016**.

Unitamente all'obbligo di fare sollecito, con la presente, il pagamento dei compensi liquidati in ordinanza, come da seguente specifica:

Onorari	€ 2.190,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 328,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 100,74
Totale documento	€ 2.619,24

Operazione non soggetta a IVA effettuata ai sensi del comma 100 dell'art. 1 della Legge n. 244/2007.


Avv. DEBORA FALLETTA

Studio Legale Corso Vittorio Emanuele, 74
90036 - Misilmeri (Pa) - Tel/fax 091.8722182
e.mail: d.falletta@libero.it

Comunico, inoltre, che con avviso di liquidazione N. 2012/001/OR/000000804/0/001 l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento dell'imposta di registro dell'ordinanza resa nell'ambito del procedimento R.G. N. 804/2012, pari ad Euro 218,00, imposta da ritenersi a totale carico dell'Ente soccombente COMUNE DI MISILMERI. -

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti.

Misilmeri, li 31/07/2017

Avv. Debora Falletta




IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati

dr.ssa Teresa Ciccarello Presidente est.

dr. ssa Laura Di Bernardi Giudice

dr. Daniele Gallucci Giudice.

nel procedimento iscritto al n. 2202 dell'anno 2016 del Ruolo

Generale vertente tra

COMUNE DI MISILMERI (avv. TREPPIEDI ANDREA)

RECLAMANTE

CONTRO

NODA S.R.L. (avv. CATALANO SALVATORE) DI PISA

GIUSEPPA (avv. FALLETTA DEBORA

RECLAMATI

ACQUE POTABILI SICILIANE (avv.)

RECLAMATA CONTUMACE

letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 maggio 2017
e decorso il termine di giorni 15 assegnato alle parti per note conclusive;

OSSERVA

Con ricorso introduttivo, il Comune di Misilmeri – premettendo
di essere stato convenuto in un giudizio *ex art. 700 c.p.c.* da Di Pisa

Giuseppa, la quale aveva chiesto ed ottenuto nei suoi riguardi un provvedimento finalizzato alla rimozione del ristagno d'acqua sussistente in via Chiasso Meloria - proponeva reclamo avverso l'ordinanza di accoglimento emessa dal Tribunale di Termini Imerese nella parte in cui aveva respinto la domanda di manleva esperita dall'ente locale nei riguardi della NODA s.r.l..

Si costituiva Di Pisa Giuseppa, la quale, rilevando l'assenza di censure in ordine al merito dell'ordinanza reclamata, evidenziava il principio dell'automatica estensione delle domande nei confronti del chiamato in garanzia.

Si costituiva la Noda s.r.l., la quale chiedeva il rigetto del reclamo.

L'A.P.S. rimaneva contumace.

Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità del documento prodotto da parte reclamante, non sussistendo in tal senso preclusioni nella fase del reclamo.

Non di meno, a fronte della contestazione formulata dalla difesa della Nova s.r.l. di inopponibilità del documento per assenza di data certa, la reclamante, su cui gravava il relativo onere, non ha dimostrato l'epoca di formazione dell'atto.

Nel merito, l'impugnazione non merita accoglimento.

Al riguardo, infatti, pienamente condivisibile appare la decisione assunta dal primo giudice, il quale, sulla mera base delle imprecise dichiarazioni del teste Sucato, in assenza di altri elementi di prova, ha ritenuto non adeguatamente comprovato nella fase cautelare il nesso di causalità tra i lavori espletati dalla Noda s.r.l. e il ristagno riscontrato in via Chiasso Meloria.

Ed invero, non può ritenersi comprovato il nesso di derivazione

causale di quest'ultimo dalla mera sequenza temporale riferita dal teste, non potendosi soltanto da dato ricavare la riconducibilità del ristagno ai lavori eseguiti dalla società reclamata, peraltro, risalenti, secondo la stessa prospettazione del Comune al 2004, a fronte di un fatto denunciato nel 2012.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di notula, in € 2.190,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura legalmente dovuta in favore di ciascuna parte reclamata costituita).

Infine, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale come sopra composto, uditi i procuratori delle parti;

rigetta il reclamo;

condanna la reclamante al pagamento in favore di ciascuno dei reclamati costituiti delle spese del presente procedimento che liquida in € 2.190,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura legalmente dovuta;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2017.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informativo e sottoscritto con firma

digitale dal giudice dott. Teresa Ciccarello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22/2/2010 n. 24 e del d. lvo 7/3/2005, n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della giustizia 21/1/2011 n. 44.